

**REGIONE VENETO
REJON VENETO**



**PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN**

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA N. 1 DEL 05/01/2026

PROPOSTA DI ORDINANZA N. 1 DEL 05/01/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA' RIGUARDANTI LE CESSIONI DELLE AREE E LAVORI PRESSO GLI IMPIANTI OLIMPICI STADIO OLIMPICO DEL GHIACCIO E PISTA DA BOB EUGENIO MONTI IN OCCASIONE DELL' EVENTO OLIMPICO DENOMINATO OLIMPIADI E PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** l'istanza prot. nr. 175 del 05/01/2026 presentata all'Ufficio di Polizia Locale in data 02/01/2026 dal Sig. Michele Camarda in qualità di Event Venue Manager di Fondazione Milano Cortina, tendente ad ottenere l'istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale con rimozione forzata dalle ore 01:00 del 07.01.2026 alle ore 24:00 del 26.01.2026 nel tratto di strada compreso tra l'ex Hotel Capannina e l'ingresso del parcheggio dell'impianto di risalita Freccia nel Cielo e, l'istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale con rimozione forzata nel tratto di strada compreso tra l'incrocio di via Cadelverzo di Sopra con la strada congiungente Cadelverzo di Sotto fino alla località Cadelverzo di Sopra nr.26.
- VISTI** gli art. 5, 6 e 7 del nuovo codice della strada approvato con D. lgs 30.04.1992, n. 285e ss.mm.ii.;
- VISTO** il regolamento di esecuzione del su citato D. lgs approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 e ss.mm.ii.;
- VISTA** l'Ordinanza generale n. 54 del 09.08.2001 e ss.mm.ii che regola la segnaletica delle strade comunali;

SENTITO il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO necessario provvedere in merito al fine di tutelare la buona riuscita dei lavori in occasione della manifestazione sportiva denominata Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità;

RITENUTO necessario sulla base di istruttoria degli uffici competenti provvedere all'istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità, a fronte della richiesta volte allo smontaggio di attrezzature cantieristiche, in conformità con la normativa specifica, ferme restando le responsabilità del richiedente/datore di lavoro ai sensi del DLgs n.81/2008 che rimane a capo al richiedente ed al legale rappresentante della società esecutrice dei lavori;

VISTO il D.lgs. 285/1992 Codice della Strada e relativo D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

DATO ATTO che le responsabilità del datore di lavoro di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 – T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro restano in capo al titolare ed alla struttura organizzativa della società richiedente;

VISTO il Decreto Interministeriale 2013 procedure di applicazione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale nr. 4 del 01/12/2025 con il quale è stato nominato il Dottor Luis Caranfa, con incarico di Elevata Qualificazione, quale Comandante del Servizio di Polizia Locale del comune di Cortina d'Ampezzo;

ORDINA

- 1. L'istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale con rimozione forzata dalle ore 01:00 del 07.01.2026 alle ore 24:00 del 26.01.2026 nel tratto di strada compreso tra l'ex Hotel Capannina e l'ingresso del parcheggio dell'impianto di risalita Freccia nel Cielo;**
- 2. l'istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale con rimozione forzata nel tratto di strada compreso tra l'incrocio di via Cadelverzo di Sopra con la strada congiungente Cadelverzo di Sotto fino alla località Cadelverzo di Sopra nr.26.**

Gli obblighi i divieti e le segnalazioni necessarie per l'attuazione della presente ordinanza saranno notificati al pubblico, a cura della ditta esecutrice dei lavori;

È fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di:

1. collocare la segnaletica in conformità ai modi prescritti dal "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" del Ministero delle II. e TT. Pubblicato in G.U. n. 226 del 26.02.2002, seguire le

prescrizioni di cui agli articoli 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e dal 30 al 41 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/1992;

2. collocare in prossimità dei punti di chiusura tratte stradali le segnaletiche di percorsi alternativi per raggiungere le località di Cadelperzo di Sopra e Cadelperzo di Sotto;
3. predisporre movieri al fine di agevolare il traffico e di contribuire alla sicurezza stradale;
4. garantire il passaggio di mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine e i frontisti;
5. qualora i lavori terminassero prima dei tempi richiesti, la stessa ditta fornirà notizie in merito al fine di regolare la viabilità nei tratti citati;
6. si intende a carico e a cura della ditta esecutrice dei lavori il mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale e la tutela della pubblica incolumità nell'area ove opera;

Il richiedente è responsabile di qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose;

Sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi, dovrà essere tenuta copia della presente Ordinanza da esibirsi in caso di controllo degli organi di Polizia Stradale.

Gli organi di Polizia Stradale sono tenuti a far osservare il presente provvedimento.

Avverte:

-che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare il presente provvedimento.
-che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.

In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Dispone che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo sul sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Servizio

Comandante Dott. Luis Caranfa

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Petrosino Ivan certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo pretorio online n **5** il **05/01/2026** e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Li, 05/01/2026

L'addetto alla pubblicazione
Petrosino Ivan